



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)

Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16

Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DELLE UNITA' IN TRANSITO PRESSO LE BANCHE PUBBLICHE DOGANA E SANITA' DEL PORTO DI ALGHERO

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTA** la concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione prot. n° 10620, repertorio n° 366 del 29.03.2012, integrata con determinazione n° 47248, repertorio n° 2758 del 15.12.2014 di mq. 142, allo scopo di fornire servizi di assistenza alla nautica da diporto in transito nel porto di Alghero presso le banchine Dogana e Sanità, alla società consortile a responsabilità limitata denominata “Consorzio del porto di Alghero”, prorogata ex lege sino al 31.12.2033 con determinazione n° 864, prot. 10046 del 10.03.2021;
- VISTA** la concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione prot. n° 28787, repertorio n° 2451 del 08.07.2021, con la quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, la concessione di cui al precedente visto;
- VISTA** l'Ordinanza n° 11/2020 datata 10.06.2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;
- VISTA** l'Ordinanza n° 77 /2003 datata 25.11.2003 recante l'approvazione del “Regolamento per la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Alghero”;
- VISTA** l'Ordinanza n. 37/2010 del 02.07.2010 del Capo del Circondario Marittimo di Alghero recante “Formalità di arrivo e partenza delle navi da diporto destinate al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il Decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari”;
- VISTO** il Regolamento del Porto di Alghero approvato con Ordinanza n° 53/2019 del 05 settembre 2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;
- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare “Colreg 72/81”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 12/2016 recante “Adozione del piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico per i porti di Alghero e Fertilia, ivi compresi gli approdi di porto Conte e Tramarglio - aggiornamento triennio 2016-2018”;

VISTO	Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto" e ss. mm. ed ii.;
VISTO	Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
VISTO	il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento per la Navigazione Marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. da 59 a 218 RCN nonché l'art. 104 c. 1 lett. t) e v) del Decreto Lgs.vo 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTI	gli artt. 16,17,30,62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 65, 67 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, Parte Marittima;
RITENUTO	che la disciplina degli accosti e del movimento delle unità nell'ambito portuale, verificate le lunghezze di banchina e gli spazi di manovra del Porto di Alghero, attiene a valutazioni di carattere tecnico operativo e di sicurezza della navigazione;
PRESO ATTO	che gli ormeggi destinati al transito corrispondono, per numero ed ubicazione, al piano ormeggi allegato alla concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione prot. n° 28787, repertorio n° 2451 del 08.07.2021, alla società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio del porto di Alghero";
RITENUTO	necessario disciplinare tutto quanto concerne in genere la polizia e la sicurezza del porto e nella fattispecie, regolamentare l'ormeggio delle unità da diporto in transito presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità;

RENDE NOTO

1. I tratti di banchina individuati nell'allegato stralcio planimetrico (**allegato 1**), parte integrante del presente provvedimento, aventi, presso la Banchina Sanità, un'estensione unica lineare di metri 83,87 e, presso la Banchina Dogana, di metri 72, questi ultimi suddivisi in due tratti distinti aventi lunghezza rispettivamente di 40 e 32 metri, sono destinati all'ormeggio di unità da diporto in transito.
2. Presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità potranno ormeggiare, esclusivamente, a meno di situazioni contingenti di emergenza/urgenza valutate dall'Autorità Marittima, unità da diporto in transito che ne facciano richiesta, sia a titolo oneroso qualora abbiano intenzione di usufruire dei servizi proposti dal concessionario/gestore, sia a titolo gratuito qualora non intendano servirsi di alcuna prestazione. L'ormeggio delle unità da diporto in transito dovrà avvenire nel rispetto del piano ormeggi approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna, parte integrante della determinazione richiamata in premessa.
3. La società consortile denominata "Consorzio del porto di Alghero", in qualità di concessionaria, è individuata come gestore dei servizi di assistenza alle unità da diporto in transito. La gestione di tali servizi potrà essere affidata, ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, a soggetti diversi dal concessionario, previo nulla osta della Regione Autonoma della Sardegna.

ORDINA

Art. 1

Gestione delle unità in transito presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità del Porto di Alghero e tempo massimo di permanenza

La sosta/ormeggio delle unità in transito è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) fatto salvo quanto riportato nei successivi punti b) e c) la sosta è consentita per una durata massima di 120 ore. Una volta lasciato definitivamente il posto d'ormeggio l'unità potrà usufruire nuovamente di un ormeggio in transito presso le banchine Dogana ovvero Sanità trascorsi 30 (trenta) giorni.
- b) la sosta può essere autorizzata, in deroga al precedente punto e oltre il limite massimo delle 120 ore, qualora ricorrano motivi straordinari che impediscano la partenza dell'unità da diporto, a seguito di certificate avarie o danni tali da inficiare la validità dei relativi certificati di sicurezza e, comunque, lo stato di navigabilità, ovvero allorché le condizioni meteorologiche particolarmente avverse non consentono di riprendere il mare in sicurezza alla scadenza del termine previsto, previo nulla osta di questa Autorità Marittima che a seguito di specifica istanza avanzata dai singoli utenti, ovvero per il tramite del concessionario/gestore qualora l'unità da diporto abbia optato ad usufruire dei servizi offerti dal gestore, provvederà di volta in volta ad autorizzare l'ormeggio.
- c) analoga deroga potrà essere concessa dall'Autorità Marittima, a seguito di specifica istanza, in occasione di iniziative culturali ovvero eventi, manifestazioni ed esposizioni di particolare interesse per il settore della nautica da diporto nonché per la Città di Alghero ed ogni qualvolta si dovessero manifestare particolari esigenze valutabili di volta in volta.
- d) la sosta è condizionata dall'effettiva disponibilità di spazi liberi in banchina e dai volumi occupati dalle unità da diporto in transito nel rispetto del piano ormeggi e tenuto conto degli ultimi rilievi batimetrici effettuati nel porto di Alghero e valorizzati nelle pubblicazioni nautiche ufficiali.
- e) nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, n. 2 posti d'ormeggio (n° 1 per unità della lunghezza massima di 15 mt. e n° 1 per unità della lunghezza massima di 12mt., in banchina Sanità) saranno prioritariamente destinati al transito di unità da diporto condotte da persone diversamente abili ovvero con persone diversamente abili a bordo. Tali posti d'ormeggio potranno essere comunque utilizzati da tutti i fruitori ma, qualora dovesse giungere in porto un'unità con persone diversamente abili a bordo, il posto dovrà essere immediatamente liberato. I posti di ormeggio in parola dovranno essere riconoscibili mediante l'apposizione a terra di strisce gialle dipinte.
- f) Il concessionario dei servizi dovrà apporre all'ormeggio, lungo i tratti di banchina destinati alle unità da diporto in transito, apposita cartellonistica, anche in lingua inglese, con indicazione delle principali prescrizioni impartite con il presente provvedimento (numero massimo di giorni/ore di occupazione, numero di telefono da contattare per assegnazione ormeggio, obbligo di compilare ed inoltrare la prevista scheda notizie, obbligo di contattare la Sala Operativa di Circomare Alghero all'atto dell'effettiva partenza dal porto di Alghero, ecc.). La cartellonistica dovrà essere preventivamente concordata con questa Autorità Marittima. Inoltre, il gestore dovrà rendere pubbliche le tariffe relative all'utilizzo degli accosti qualora l'utenza usufruisca dei servizi.

- g) Rimangono fermi tutti gli ulteriori obblighi contenuti nel titolo concessorio e che si ritengono integralmente confermati con questo provvedimento.

Art. 2

Formalità di comunicazione in ingresso/uscita per il transito presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità

1. Tutte le unità che intendono ormeggiare in transito presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità del porto di Alghero dovranno contattare, con congruo anticipo e comunque prima dell'ingresso in porto, il gestore che dovrà valutare la presenza di spazi liberi presso uno dei tratti di banchina destinati al transito delle unità da diporto e dovrà indicare adeguato ormeggio in considerazione delle dimensioni dell'unità (lunghezza f.t., larghezza massima, pescaggio) nonché della capacità di manovra del mezzo nautico.
2. La richiesta di posto con congruo anticipo non dovrà, in ogni caso, configurarsi quale prenotazione, in linea con la natura dell'istituto del "transito".
3. Per quelle unità che non richiedono i servizi, il gestore dovrà comunque individuare il posto d'ormeggio indicandolo al comandante/conducente dell'unità, in ossequio alle disposizioni impartite al comma 1 del presente articolo e contenute nel titolo concessorio.
4. Al fine di consentire all'Autorità Marittima l'effettuazione dei controlli di competenza, tutti soggetti che fruiranno del posto d'ormeggio in transito dovranno consegnare, debitamente compilata ed entro due ore dall'arrivo in porto, la scheda notizie (in allegato 3) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero; per le unità che richiedono l'erogazione di servizi, la scheda potrà essere consegnata a cura del gestore. Tale incombenza potrà essere espletata anche in forma digitale inoltrando la scheda all'indirizzo di posta elettronica ucalghero@mit.gov.it. Qualora i dati indicati dovessero variare durante la sosta, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Marittima.
5. Qualora l'unità giunga agli ormeggi dopo le ore 22.00 e prima delle ore 08.00, la consegna della scheda dovrà avvenire entro le 10.00.
6. La scheda debitamente compilata ed inoltrata dovrà essere conservata a bordo ed esibita agli operatori addetti al controllo.
7. Tutte le unità, al momento della partenza definitiva ed indipendentemente dalla fruizione o meno dei servizi, dovranno contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo sul VHF Canale 16 ovvero telefonicamente al n° 079953174 per comunicare l'avvenuta partenza; da quel momento l'unità potrà usufruire nuovamente degli ormeggi in discorso soltanto trascorsi 30 (trenta) giorni (il conteggio inizia dal giorno successivo a quello della partenza).
8. Restano ferme tutte le ulteriori incombenze di comunicazione e rapportazione previste da altre leggi e regolamenti inerenti le formalità di arrivo e partenza, sanitarie, doganali, ecc., nonché per ciò che attiene al rilascio ovvero alla restituzione del Costituto d'Arrivo.

Art. 3

Caratteristiche delle unità che possono trovare ormeggio in transito presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità del Porto di Alghero e relativa modalità di ormeggio

Presso le banchine pubbliche Dogana e Sanità del porto di Alghero possono potenzialmente trovare ormeggio unità aventi le seguenti dimensioni:

1. Banchina Dogana (SP 102) - nel tratto di 40 mt. compreso tra l'area d'ormeggio destinato alle unità navali stanziali della Guardia Costiera e quello destinato alle unità adibite al traffico passeggeri:

NUMERO UNITÀ ORMEGGIABILI	LUNGHEZZA MASSIMA IN METRI (L.F.T.)	LARGHEZZA MASSIMA IN METRI	PESCAGGIO MASSIMO IN METRI
3	50 MT.	13 MT.	Come da valori riscontrati nelle pubblicazioni ufficiali per tutto il tragitto propedeutico all'ormeggio nella banchina individuata

In alternativa:

NUMERO UNITÀ ORMEGGIABILI	LUNGHEZZA MASSIMA IN METRI (L.F.T.)	LARGHEZZA MASSIMA IN METRI	PESCAGGIO MASSIMO IN METRI
4	40 MT.	9,5 MT.	Come da valori riscontrati nelle pubblicazioni ufficiali per tutto il tragitto propedeutico all'ormeggio nella banchina individuata

ovvero un numero maggiore di unità aventi minori dimensioni, sempre nel rispetto del piano ormeggi in premessa citato.

Il tratto di banchina in parola, ubicato a nord rispetto al segmento riservato in via definitiva ai mezzi navali della Guardia Costiera, dovrà, prioritariamente, essere destinato ai pattugliatori d'altura della Guardia Costiera quando presenti.

Inoltre, ai fini di garantire la sicurezza della navigazione negli specchi acquei destinati alle unità navali di cui al presente punto e qualora il sistema d'ormeggio in parola non dovesse essere implementato con boe galleggianti, dovrà essere predisposto adeguato impianto atto ad evitare il protrarsi della linea di ormeggio semi sommersa o in superficie che si estende dalla prua delle unità in sosta sino al sistema di catenarie e corpi morti sommersi. Tale ipotesi si potrebbe verificare in previsione di ormeggi di unità inferiori ai 40 metri di L.F.T..

2. Banchina Dogana (SP 103 e SP 104) - nel tratto di 32 mt. adiacente all'area d'ormeggio delle unità adibite al traffico passeggeri e comprendente quello destinato prioritariamente all'ormeggio dei *tenders* delle navi da crociera:

NUMERO UNITÀ ORMEGGIABILI	LUNGHEZZA MASSIMA IN METRI (L.F.T.)	LARGHEZZA MASSIMA IN METRI	PESCAGGIO MASSIMO IN METRI
7	15 MT. (periodo estivo 15.05 - 30.09) 10 MT. (periodo invernale)	//	Come da valori riscontrati nelle pubblicazioni ufficiali per tutto il tragitto propedeutico all'ormeggio nella banchina individuata

Il tratto di banchina Dogana denominato SP 104, avente lunghezza di 15 metri e limitrofo al sistema SP 103, è riservato prioritariamente ai *tenders* per l'imbarco/sbarco dei passeggeri dalle navi da crociera e, pertanto dovrà essere prontamente liberato in occasione di detti approdi, in considerazione che tale porzione di banchina ricade all'interno della *Port Facility* per l'espletamento dei controlli di Security.

3. Banchina Sanità (SP 101) - lungo il tratto avente lunghezza lineare di 83,87 metri e durante il periodo estivo (15 maggio – 30 settembre):

NUMERO UNITÀ ORMEGGIABILI	LUNGHEZZA MASSIMA IN METRI (L.F.T.)	LARGHEZZA MASSIMA IN METRI	PESCAGGIO MASSIMO IN METRI
1	27 MT.	6,5 MT.	Come da valori riscontrati nelle pubblicazioni ufficiali per tutto il tragitto propedeutico all'ormeggio nella banchina individuata
2	24 MT.	6 MT.	
3	21 MT.	5,5 MT.	
3	18 MT.	5 MT.	
4	15 MT.	4,5 MT.	
4	12 MT.	4 MT.	

4. Banchina Sanità (SP 101) - lungo il tratto avente lunghezza lineare di 83,87 metri e durante il periodo invernale:

NUMERO UNITÀ ORMEGGIABILI	LUNGHEZZA MASSIMA IN METRI (L.F.T.)	LARGHEZZA MASSIMA IN METRI	PESCAGGIO MASSIMO IN METRI
1	18 MT.	6,5 MT.	Come da valori riscontrati nelle pubblicazioni ufficiali per tutto il tragitto propedeutico all'ormeggio nella banchina individuata
2	15 MT.	6 MT.	
3	12 MT.	5,5 MT.	
3	10 MT.	5 MT.	
4	8 MT.	4,5 MT.	
4	7 MT.	4 MT.	

Art. 4 Obblighi del gestore

1. Fermo restando quanto già espressamente previsto nell'atto concessorio, il gestore è tenuto a:
 - a) contattare immediatamente l'Autorità Marittima per ogni criticità sorta nel corso delle manovre d'ormeggio/disormeggio ovvero durante la sosta;
 - b) tenere un registro stagionale, numerato e siglato in ogni singola pagina da questo Comando, di tutte le unità che hanno usufruito dei servizi durante la sosta in transito, nel quale siano riportate le informazioni di cui all'art. 2, punto 4 e che annoveri anche la data di arrivo e quella di partenza. Tale registro dovrà essere esibito, debitamente compilato, ogni qualvolta richiesto da questa Autorità marittima;
 - c) informare i comandanti/conducenti delle unità in transito delle peculiarità dei posti d'ormeggio e dei contenuti della presente ordinanza. Il comandante/conducente che decide di ormeggiare presso le banchine individuate e nelle modalità riportate in questa ordinanza si assume la piena responsabilità di eventuali danni riportati alle strutture portuali nonché all'unità stessa nel corso della sosta.

Art. 5 Manovre e navigazione delle unità in transito all'interno del porto

1. I conducenti/comandanti delle unità destinatarie di questa ordinanza, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, pur restando

pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle presenti in questa Ordinanza ovvero contenute, se non contrastanti, nel Regolamento del porto di Alghero ed alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima.

2. Le unità da diporto in transito presso le strutture portuali di cui alla presente ordinanza potranno iniziare la manovra d'ingresso in porto, se trattasi di unità aventi dimensioni maggiori di 30 mt. f.t., solo dopo aver acquisito il nulla osta dell'Autorità Marittima e del Gestore.
3. La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione a motore. Le unità da diporto aventi propulsioni esclusivamente a vela devono contattare il soggetto Gestore per l'organizzazione delle operazioni di ausilio all'ingresso/uscita.
4. In caso di impossibilità assoluta a dare esecuzione a quanto previsto del precedente punto 3, l'unità a vela deve navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.
5. E' vietato navigare a distanza inferiore a 12 metri dalla testata del molo Visconti a causa presenza del distributore di carburante. Qualora la navigazione avvenga in prossimità di tale area è obbligatorio limitare l'andatura, in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso.
6. I Comandanti delle unità devono assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo evitando ogni danno a terzi o alle opere portuali.
7. È fatto obbligo a chiunque di segnalare prontamente all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possono comportare ostacolo alla navigazione in sicurezza delle unità all'interno del porto.
8. Resta comunque in capo al comandante/conducente dell'unità la conduzione della manovra di ingresso, di ormeggio, di disormeggio e di uscita.
9. Il comandante/conducente che decide di ormeggiare presso le banchine individuate e nelle modalità riportate in questa ordinanza, debitamente informato anche dal gestore, si assume la piena responsabilità di eventuali danni riportati alle strutture portuali nonché all'unità stessa nel corso della sosta.
10. È obbligo del comandante/conducente dell'unità consultare le previsioni meteo al fine di regolare gli ormeggi con congruo anticipo.

Art. 6 **(Disposizioni transitorie e finali)**

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza della navigazione/polizia portuale e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di altre autorizzazioni, permessi e/o nulla osta.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potrebbero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati a norma di legge.

L'Ordinanza n° 11/2020 datata 10.06.2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero è abrogata.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente/penalmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

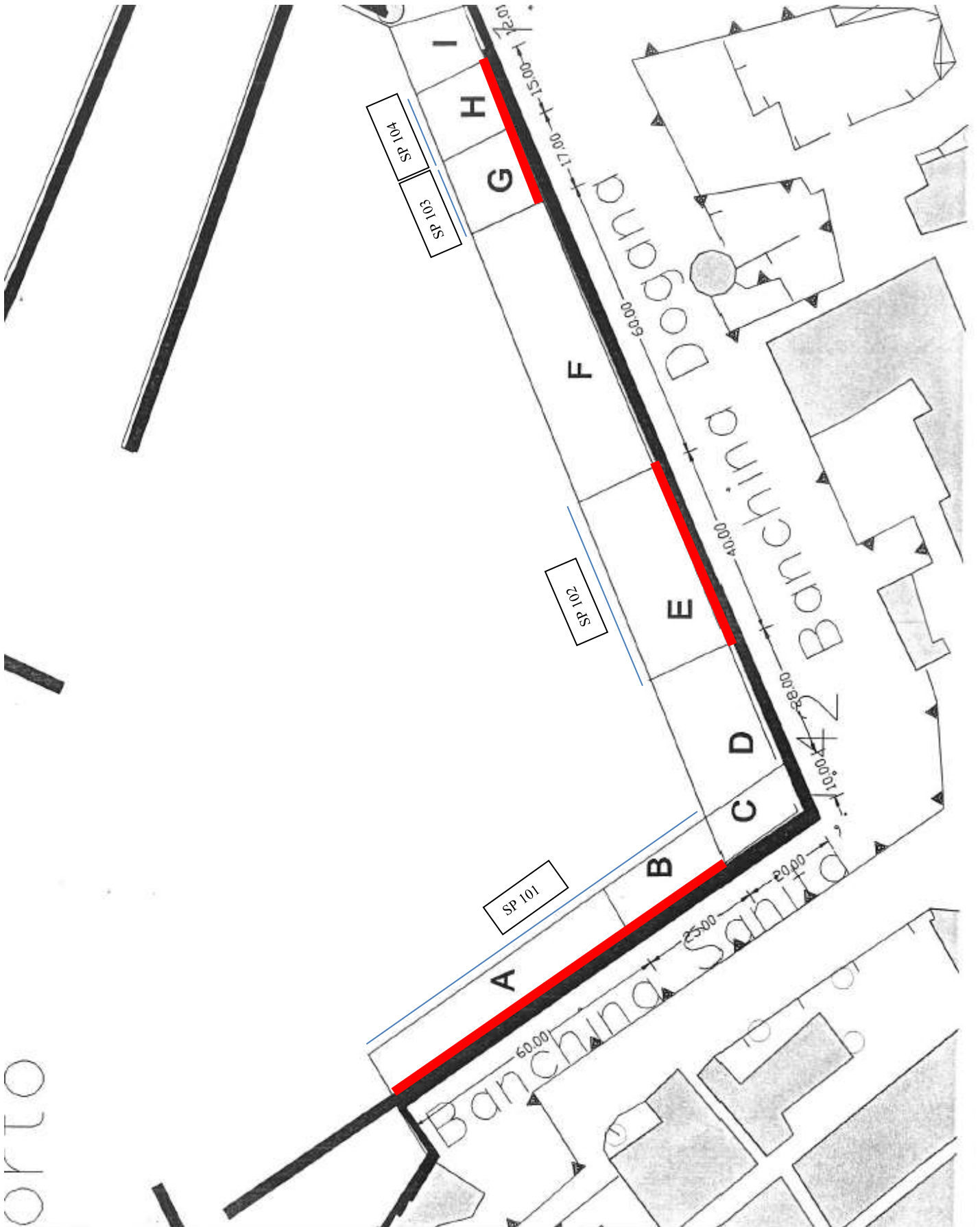
- Affissione all'albo di questo Ufficio;
- Trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate;

- Trasmissione al responsabile dei lavori;
- Inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/alghero;
- Invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico ed all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate





L'area evidenziata in rosso è caratterizzata da bassi fondali rilevati a seguito di misurazioni speditive esperite con i mezzi nautici in dotazione e, pertanto, non ufficiali.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

SCHEDA NOTIZIE (SHIP'S REPORT)

NOME UNITA' (SHIP'S NAME)	
BANDIERA (FLAG)	
UFFICIO DI ISCRIZIONE / NUMERO I.M.O. (REGISTRATION OFFICE) / (I.M.O. NUMBER)	
LUNGHEZZA, LARGHEZZA, STAZZA LORDA (LENGHT OVER ALL, WIDTH, DRAUGHT, GROSS TONNAGE)	
NOME E NAZIONALITA' DEL COMANDANTE (MASTER'S NAME AND NATIONALITY)	
PUNTO CONTATTO - NUMERO TELEFONICO DEL COMANDANTE (CONTACT POINT AND TELEPHONE NUMBER OF THE CAPTAIN)	
NUMERO PASSEGGERI (PASSENGERS NUMBER)	
DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO - ETA (DATE AND TIME OF ARRIVAL IN THE PORT)	
BANCHINA DOGANA – SANITA' (PIER: DOGANA or SANITA')	
PORTO DI PROVENIENZA (LAST PORT)	
PORTO DI DESTINAZIONE (NEXT PORT)	
DATA E ORA PREVISTA PARTENZA - ETD (EXPECTED TIME OF DEPARTURE)	

FIRMA DEL COMANDANTE DELL'UNITÀ
